

Assicurazione caso morte a vita intera

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo

per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Impresa che realizza il prodotto Mediolanum Vita S.p.A.



Prodotto Life Funds

Contratto *Unit linked* (Ramo Assicurativo III)

Data di aggiornamento 10 marzo 2023. Il DIP aggiuntivo IBIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Mediolanum Vita S.p.A., Compagnia di assicurazione di diritto italiano, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Mediolanum iscritto al n. 055 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi - Società con unico Socio. Sede Legale e Direzione: Palazzo Meucci, Via Ennio Doris, 20079, Basiglio - Milano 3; tel. 02/90491, www.mediolanumvita.it, e-mail: info@mediolanum.it; PEC: mediolanumvita@pec.mediolanum.it. Impresa autorizzata all'attività assicurativa con Decreto del Ministro per l'Industria, per il Commercio e per l'Artigianato n. 8279 del 6 luglio 1973 (G.U. 193 del 27.7.73); iscritta al n. 1.00041 della Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti il patrimonio netto dell'impresa è di 1.055.444.776,34 euro, di cui la parte relativa al capitale sociale è di 207.720.000 euro e la parte relativa alle riserve patrimoniali è di 847.724.776,34 euro.

La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet di Mediolanum Vita S.p.A. (<https://www.mediolanumvita.it/comunicazioni/relazione-solvibilita-condizione-finanziaria>).

L'importo del requisito patrimoniale di solvibilità è di 922.410 migliaia di euro, l'importo del requisito patrimoniale minimo è di 232.349 migliaia di euro, l'importo dei fondi propri ammissibili alla loro copertura è di 1.864.038 migliaia di euro e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 202,08%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Life Funds (di seguito anche il "**prodotto**" o il "**contratto**") è un contratto assicurativo sulla vita di tipo *Unit Linked* a vita intera e si caratterizza come un "prodotto di investimento assicurativo" che intende soddisfare esigenze di investimento del risparmio, attraverso l'investimento in uno o più fondi interni costituiti da Mediolanum Vita S.p.A., offrendo, altresì una copertura per il caso di morte dell'Assicurato.

Di seguito sono indicate le prestazioni previste dal contratto e riportate nel KID:

a) prestazioni direttamente collegate al valore di attivi contenuti nel fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazione (unit-linked)

Il premio versato dal cliente nel contratto, al netto dei costi di caricamento e delle spese di emissione, può essere investito, a scelta del Contraente sulla base della propria propensione al rischio e delle proprie aspettative di rendimento, in uno o più dei seguenti Fondi Interni: Opportunity Bis, Sector Bis, Country Bis, Dynamic Bis, Balanced Bis, Moderate Bis e Prudent Bis (i "**Fondi Interni**"). Nel corso del contratto, il prodotto prevede il riconoscimento periodico, secondo condizioni e misure prefissate, di un "Bonus Ricorrente" (riconosciuto alla fine di ogni periodo di 3 anni dalla data di decorrenza della polizza per i contratti a Piano di Premi Programmati e di 5 anni per i contratti a Premio Unico) e, nella sola forma a Piano di Premi Programmati, di un "Bonus di Fedeltà" (riconosciuto alla fine di ogni

periodo di 3 anni dalla data di decorrenza della polizza), sotto forma di maggiorazione del capitale investito.

b) prestazioni in caso di decesso.

Il capitale liquidabile ai Beneficiari designati o agli aventi diritto sarà pari:

- al 101% del maggiore tra il totale dei premi versati alla data di denuncia del sinistro e il controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età non superiore ai 75 anni, ovvero
- al 101% del controvalore complessivo delle quote del Fondo Interno riferite al contratto, se alla data di sottoscrizione l'Assicurato ha un'età superiore ai 75 anni.

Tale controvalore è calcolato in base al valore delle quote del Fondo Interno del giorno di ricezione della denuncia di sinistro presso la sede di Mediolanum Vita. La Compagnia viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della denuncia di sinistro. In presenza di riscatti parziali il valore del cumulo dei premi lordi versati è ridotto, ai fini del calcolo di cui sopra, in percentuale in base all'incidenza dell'importo del riscatto parziale rispetto al controvalore complessivo delle quote alla data del riscatto.

Il Contraente, in ogni caso, ha la possibilità:

- di riscattare parzialmente o totalmente il contratto, senza alcuna penalità, secondo quanto descritto nella Sezione "Sono previsti riscatti o riduzioni?" del presente documento;
- di effettuare versamenti aggiuntivi a valere sul contratto.

Il Contraente ha la facoltà di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali.

Switch

Il Contraente ha la possibilità di modificare la scelta del Fondo Interno inizialmente effettuata trasferendo sul nuovo Fondo Interno il capitale maturato, i Premi Successivi e/o uno o tutti i Premi Aggiuntivi (c.d. switch). La modifica della ripartizione dell'investimento può essere richiesta in ogni momento, a condizione che, se riferita al capitale maturato, comporti la movimentazione di un importo pari ad almeno 500 euro.

La richiesta di switch deve essere inviata a Mediolanum Vita S.p.A. mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o altro mezzo idoneo, oppure tramite l'apposito modulo predisposto dalla stessa.

Consolida i rendimenti

Life Funds nella sola forma a Premio Unico prevede, per il Contraente che abbia richiesto di investire il proprio premio nel Fondo Interno Opportunity bis, Country bis o Sector bis, la facoltà di aderire al Programma "Consolida i Rendimenti". Tale programma prevede il trasferimento di parte del capitale maturato nel fondo interno di natura azionaria Opportunity bis, Country bis o Sector bis a favore del fondo interno Prudent bis, in presenza di un incremento del valore della quota del fondo interno di natura azionaria pari ad almeno il 5% o il 10% (a scelta del Contraente al momento dell'attivazione del programma).

L'adesione al Programma "Consolida i Rendimenti" può avvenire sia contestualmente alla sottoscrizione del modulo di proposta sia in un momento successivo tramite apposito modulo predisposto dalla Compagnia.

Programma Big Chance

Il Programma "Big Chance" prevede un investimento nel Fondo Interno Prudent/Prudent Bis e il successivo trasferimento automatico dell'importo investito a favore di un Fondo Interno di natura azionaria da individuarsi tra quelli abbinabili al suddetto Programma, in un intervallo di tempo prestabilito e con cadenze regolari.

L'importo minimo di ogni singola conversione dovrà essere almeno pari a € 100.

All'atto dell'adesione al Programma, il Contraente indicherà l'importo della singola rata da trasferire, la durata (a scelta tra quelle proposte dalla Compagnia nella modulistica per l'attivazione del Programma), il Fondo Interno di provenienza e i Fondi Interni di destinazione.

Il Contraente può aderire al Programma "Big Chance" sia contestualmente alla sottoscrizione del Modulo di Proposta sia successivamente. Non è possibile attivare due Programmi "Big Chance" contemporaneamente.

La richiesta di adesione al Programma dovrà essere inviata alla Compagnia e potrà essere effettuata tramite l'apposita modulistica predisposta dalla stessa; in alternativa la richiesta potrà essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza rese disponibili dal Soggetto Distributore.

Il Contraente può consultare sul sito Internet www.mediolanumvita.it il Regolamento di gestione dei fondi interni che compongono le combinazioni libere.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

La polizza copre esclusivamente il rischio di decesso dell'Assicurato, pertanto sono escluse tutte

	le coperture relative ai rami danni nonché quella relativa alla sopravvivenza in quanto il contratto è a vita intera.
--	---

 Ci sono limiti di copertura?	
<p>La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. La decorrenza della copertura assicurativa coincide, pertanto, con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento) in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi.</p> <p>Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il Contratto pone a carico della Compagnia.</p> <p>Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.</p>	

 Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?	
Cosa fare in caso di evento?	<p>Denuncia: in caso di decesso dell'Assicurato o riscatto, devono essere forniti alla Compagnia i documenti necessari per verificare il diritto alla prestazione e per l'identificazione dei beneficiari. In caso di decesso dell'Assicurato, per la liquidazione delle prestazioni è necessario inviare da parte del beneficiario il certificato di morte dell'Assicurato nonché i documenti necessari individuati dalla Compagnia per l'identificazione degli aventi diritto.</p> <p>In caso di riscatto parziale o totale, ai fini della liquidazione è necessario inviare da parte del Contraente specifica richiesta alla Compagnia, con indicazione delle modalità di pagamento e, in presenza di designazione irrevocabile del Beneficiario, del consenso scritto da parte di quest'ultimo. La Compagnia in ogni caso si riserva la facoltà di richiedere l'ulteriore documentazione che dovesse occorrere.</p>
	<p>Prescrizione: il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alle prestazioni assicurative, come previsto dalla normativa vigente, è di dieci anni dalla data di esigibilità delle prestazioni. In caso di omessa richiesta entro detti termini, la somma dovuta sarà versata dalla Compagnia, ai sensi di quanto previsto dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modifiche ed integrazioni in materia di rapporti dormienti, a favore di un apposito Fondo costituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie.</p>
	<p>Erogazione della prestazione: Mediolanum Vita S.p.A. eseguirà il pagamento del capitale entro 20 giorni dal ricevimento della documentazione completa e a condizione che vengano espletati gli adempimenti normativi di cui al D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso in cui tale termine non fosse rispettato dalla Compagnia, quest'ultima riconoscerà gli interessi moratori per il ritardo nel pagamento qualora imputabile alla stessa, applicando il tasso legale di interesse al momento in vigore. I pagamenti saranno effettuati in Italia ed in Euro.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	<p>Il Contraente non è tenuto a fornire informazioni che possano incidere sulla valutazione del rischio da assicurare. Il decesso dell'Assicurato è sempre coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato stesso.</p>

 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il Contraente, all'atto della sottoscrizione del modulo di proposta, può optare per il pagamento con Premio Unico o con Piano dei Premi Programmati.</p> <p><u>Premio Unico</u> L'importo minimo di versamento è di 2.500 euro; vi è inoltre la possibilità di versare Premi Aggiuntivi il cui importo deve essere almeno pari a 500 euro.</p> <p><u>Premi Programmati</u> L'importo del Premio Unitario e dei Premi Successivi Programmati deve essere almeno pari a 100</p>

	<p>euro. Per attivare il Piano dei Premi Programmati il Contraente all'atto della sottoscrizione del contratto deve indicare la "dimensione" del Piano, intesa come numero totale dei Premi Unitari che intende versare, scegliendo tra 120, 156, 192 e versare un Premio Iniziale di importo almeno pari a 1.200 euro (12 Premi Unitari).</p> <p>Ad ogni ricorrenza annua della data di decorrenza della polizza l'importo del Premio Unitario fissato dal Contraente viene rivalutato sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, di seguito definito per brevità "indice ISTAT", aumentato di tre punti percentuali. L'incremento dell'indice ISTAT viene calcolato come differenza fra la rilevazione ad ottobre dell'anno precedente la rivalutazione e la rilevazione effettuata ad ottobre di due anni prima. Il valore del Premio Unitario così determinato è valido fino alla ricorrenza annua successiva. Qualora la suddetta differenza dovesse risultare negativa il Premio non subirà alcuna variazione. Nel caso in cui il Contraente intenda revocare tale rivalutazione o riattivarla dovrà inviare apposita richiesta alla Compagnia, anche compilando il modulo predisposto dalla stessa.</p> <p>Vi è inoltre la possibilità di versare in ogni momento premi aggiuntivi il cui importo deve essere almeno pari a 100 euro fino al completamento del Piano e almeno pari a 500 euro per i premi successivi al completamento del Piano. La richiesta di aggiuntivo potrà essere effettuata tramite compilazione e sottoscrizione dell'apposito modulo predisposto dalla Compagnia e che dovrà essere inviato alla stessa. I Contraenti hanno la facoltà di versare i Premi Aggiuntivi anche mediante l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet) nell'ambito del servizio di Home Insurance, così come regolato dalle Norme che regolano il servizio stesso.</p> <p>Per i contratti a Piano dei Premi Programmati è prevista la possibilità per il Contraente di chiedere il frazionamento infrannuale del premio scegliendo tra mensile, bimestrale, trimestrale, semestrale o annuale. Su ogni premio versato, la Compagnia preleverà un diritto fisso pari a 2,45 euro in caso di frazionamento mensile, 3,69 euro in caso di frazionamento bimestrale, 6,13 euro in caso di frazionamento trimestrale, 8,60 euro in caso di frazionamento semestrale e 12,29 euro in caso di frazionamento annuale. I costi riportati considerano una base anno ISTAT riferita al 2021. In particolare, tali diritti fissi potranno essere aggiornati periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'Indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (indice ISTAT).</p> <p>I Premi possono essere versati tramite assegno bancario o bonifico (quest'ultimo può essere disposto anche mediante il Servizio "Plick" per i soli versamenti aggiuntivi effettuati tramite il Servizio di Home Insurance dai contraenti persone fisiche). I Premi Successivi relativi al Piano dei Premi Programmati possono essere versati mediante disposizione permanente di addebito SDD finanziario in conto corrente bancario.</p> <p><u>I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato.</u></p>
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso del premio esercitando il diritto di recesso. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi. Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato; se il Contraente invece ha richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenere la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, qualora il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio. Tuttavia, se il Contraente ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.</p>
Sconti	Il contratto prevede gli sconti e le agevolazioni di seguito descritti.

	<p>Le commissioni di sottoscrizione non verranno applicate alle sottoscrizioni effettuate da: dipendenti o collaboratori continuativi della Compagnia; dipendenti, consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede o collaboratori continuativi di Banca Mediolanum S.p.A.; dipendenti o collaboratori continuativi di altre Società del Gruppo Mediolanum. Tali condizioni verranno altresì applicate nei confronti dei rispettivi coniugi e parenti in linea retta e in linea collaterale ed affini entro il secondogrado.</p> <p>Inoltre, la Compagnia potrà riconoscere al Soggetto Distributore la facoltà di ridurre le commissioni di sottoscrizione fino al 100% delle stesse.</p>
--	---

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La decorrenza del Contratto e della copertura assicurativa avranno inizio il primo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha acquisito la disponibilità del Premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali.</p> <p>Nel caso in cui il Contratto sia stato concluso a distanza e il Contraente abbia richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore, che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, l'efficacia del Contratto è sospesa. Pertanto, la decorrenza della copertura assicurativa coincide con le ore 00.00 del trentunesimo giorno successivo alla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta a condizione che, entro tale termine, la Compagnia abbia acquisito la disponibilità del premio e la conoscenza della relativa causale (Giorno di Riferimento), in conformità a quanto previsto dalle condizioni contrattuali. In caso contrario, la copertura assicurativa decorrerà dalle ore 00.00 del giorno successivo alla data in cui tale condizione si realizzi. Con la stessa decorrenza avranno efficacia tutti gli oneri e gli obblighi che il contratto pone a carico della Compagnia.</p> <p>Life Funds ha una durata coincidente con la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - decesso dell'Assicurato; - richiesta di riscatto totale da parte del Contraente; - in caso di azzeramento del numero di quote attribuite al contratto anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali. In tale ultima ipotesi, qualora il controvalore delle quote attribuite al contratto risultasse pari o inferiore all'importo da corrispondere per il pagamento della suddetta imposta di bollo, la Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il Contratto.
Sospensione	Non è prevista la possibilità di sospendere la garanzia.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il contratto si intende concluso con la sottoscrizione e consegna al Soggetto Distributore del Modulo di Proposta; pertanto, non è prevista la possibilità di revoca della proposta ed il diritto di ripensamento è quindi esercitabile unicamente tramite recesso.
Recesso	<p>In conformità a quanto previsto dall'Art. 177 del D. Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modificazioni ed integrazioni, il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso (ossia dalla data di sottoscrizione del Modulo di Proposta), dandone comunicazione scritta alla Compagnia mediante lettera raccomandata. In tal caso la Compagnia rimborserà, entro e non oltre 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto la comunicazione di recesso, il premio versato al netto dei diritti fissi.</p> <p>Tuttavia, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, l'importo rimborsato dalla Compagnia sarà corretto della eventuale differenza, positiva o negativa, del valore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio.</p> <p>Se il Contratto è concluso a distanza, in conformità a quanto previsto dall'Art. 67-duodecies, comma 2, del D.Lgs. 206/2005 ("Codice del Consumo"), il Contraente può recedere senza penali entro 30 giorni, decorrenti dalla data di conclusione del Contratto con le medesime modalità sopra descritte. Qualora il Contraente abbia richiesto l'avvio dell'esecuzione del Contratto, la Compagnia avrà diritto a trattenerne la frazione di premio relativa al periodo in cui il Contratto ha avuto effetto ovvero, nel caso in cui il premio fosse già stato investito, a rimborsare l'importo corretto della eventuale differenza, positiva o</p>

	negativa, del valore delle quote del/dei Fondo/i Interno/i collegato/i al contratto riferito al giorno di ricezione della comunicazione di recesso rispetto a quello di investimento del premio. Tuttavia, se il Contraente ha richiesto, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto, mediante apposita comunicazione indirizzata alla Compagnia o al Distributore che l'esecuzione del Contratto abbia inizio solo decorso il periodo di 30 giorni previsto per l'esercizio del diritto di recesso, la Compagnia rimborserà il Premio versato.
Risoluzione	Non è prevista la facoltà del Contraente di risolvere il contratto sospendendo il pagamento dei premi. La Compagnia si riserva la facoltà di riscattare forzosamente il contratto in caso di azzeramento del controvalore e/o del numero delle quote dei Fondi Interni abbinati al contratto, anche derivante dal pagamento dell'imposta di bollo in base alle vigenti disposizioni fiscali.

 Sono previsti riscatti o riduzioni? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	
Valori di riscatto e riduzione	<p>Il Contraente può richiedere in qualsiasi momento il riscatto totale o parziale del Contratto, quest'ultimo a condizione che (i) l'importo non sia inferiore a 500 euro, (ii) il controvalore complessivo delle quote residue sia almeno pari a 2.500 euro. L'esercizio del diritto di riscatto richiede che il Contraente invii apposita richiesta scritta a Mediolanum Vita S.p.A.</p> <p>Il valore di riscatto totale/parziale è calcolato in base al valore delle quote del/dei fondo/i interno/i del giorno di ricezione della richiesta presso la sede di Mediolanum Vita S.p.A. La Compagnia viene a conoscenza del valore delle quote il 2° giorno lavorativo successivo alla data di risoluzione del contratto. Nell'ipotesi di interruzione del piano dei versamenti, il capitale liquidabile in caso decesso dell'Assicurato sarà determinato in funzione dei premi effettivamente versati rispetto a quelli inizialmente stabiliti nel contratto. È prevista la facoltà per il Contraente di riprendere in qualsiasi momento il versamento dei Premi.</p> <p>L'esercizio del diritto di riscatto totale comporta l'estinzione del contratto, senza facoltà per il Contraente di riattivarlo.</p> <p>L'efficacia dell'operazione di riscatto è in ogni caso condizionata allo svolgimento dell'adeguata verifica della clientela ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio, con possibili differimenti sulla data di valorizzazione delle quote. Qualora la predetta condizione non si realizzasse, ivi compresa la sussistenza di impedimenti normativi al rapporto, non si procederà con l'operazione.</p> <p>Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.</p>
Richiesta di informazioni	Il Contraente ha la possibilità di ottenere informazioni sul valore di riscatto contattando telefonicamente il Banking Center di Banca Mediolanum S.p.A. al numero verde 800.107.107 o richiedendo tali informazioni a Mediolanum Vita S.p.A., via Ennio Doris – Palazzo Meucci – Basiglio – Milano 3 (MI), via e-mail all'indirizzo: info@mediolanum.it.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
<p>L'investitore al dettaglio a cui è destinato il prodotto varia in funzione dell'opzione di investimento sottostante, illustrata nel relativo Documento contenente le informazioni specifiche allegato al KID.</p> <p>Il prodotto è destinato a clienti che non richiedono una garanzia del capitale, con una conoscenza o esperienza media in materia di investimenti ed una tolleranza al rischio coerente con quanto presente nella sezione "Indicatore di rischio" del Documento contenente le informazioni specifiche di ciascun Fondo Interno abbinabile al contratto e allegato al KID. In generale, il prodotto è destinato a clienti che intendono soddisfare le esigenze di seguito indicate:</p> <p>(i) investimento del risparmio: è finalizzato alla creazione di un capitale nel medio lungo periodo attraverso l'investimento in Fondi interni e prevede il riconoscimento periodico, secondo condizioni e misure prefissate, di un "Bonus Ricorrente" e nella sola forma a Piano di Premi Programmati anche di un "Bonus di Fedeltà";</p> <p>(ii) copertura assicurativa che prevede, il riconoscimento ai Beneficiari designati dal Contraente, di un capitale in caso di decesso dell'assicurato.</p> <p>L'Assicurato non potrà avere, al momento della sottoscrizione del contratto, un'età superiore ad 80 anni. Mediolanum Vita S.p.A., a fronte di specifica richiesta del contraente, si riserva di accettare sottoscrizioni in deroga ai limiti sopraindicati: tale accettazione potrà essere subordinata dalla Compagnia alla presentazione di idonea documentazione relativa allo stato di salute dell'Assicurato.</p> <p>Life Funds offre inoltre al Contraente la possibilità di riscattare il Contratto parzialmente o totalmente in qualsiasi momento e senza alcun costo di riscatto.</p>	



Quali costi devo sostenere?

Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID.

In aggiunta rispetto alle informazioni del KID, di seguito sono indicati i costi a carico del Contraente.

- **tabella sui costi per riscatto**

Non sono previsti costi di riscatto.

- **tabella sui costi per l'erogazione della rendita**

Il contratto non prevede rendita.

- **costi per l'esercizio delle opzioni**

Per ogni istruzione di modifica della composizione dell'investimento del capitale maturato (c.d. switch), con l'eccezione della prima istruzione impartita dal contraente ogni anno, la Compagnia applicherà un diritto fisso di 63,86 euro (ISTAT base anno 2021) a titolo di rimborso spese. Tale diritto fisso potrà essere aggiornato periodicamente sulla base della variazione intervenuta nell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati.

- **costi di intermediazione**

Si indica di seguito la quota parte percepita in media dagli intermediari incaricati della distribuzione con riferimento all'intero flusso commissionale relativo al prodotto, determinata sulla base delle rilevazioni contabili riferite all'ultimo esercizio della Compagnia.

In caso di Piano con Premio Unico: 47,36%

In caso di Piano di Premi Programmati: 31,24%



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Il prodotto non prevede alcuna garanzia di conservazione del capitale né di rendimento minimo garantito.

Poiché il valore delle quote dei Fondi Interni dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote/azioni sono rappresentazione, vi è la possibilità di non ottenere, al momento del rimborso, la restituzione dell'investimento finanziario.

In particolare, con la sottoscrizione di Life Funds, il contraente si espone agli elementi di rischio propri degli investimenti finanziari di seguito indicati:

Rischio di prezzo. È il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), derivante dalla variazione del loro valore di mercato (prezzo), il quale risente sia delle aspettative sull'andamento economico espresso dalla Società Emittente (rischio specifico) sia delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistemico).

Rischio di credito. È il rischio del mancato rientro del capitale (e/o interessi) investito in una determinata attività finanziaria nel caso in cui il debitore (Emittente) non sia in grado di far fronte puntualmente al pagamento del capitale e degli interessi relativi ad un'emissione di titoli di debito.

Rischio di controparte. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla eventualità che in virtù delle posizioni di investimento acquisite in swap, opzioni, transazioni di riacquisto e su tassi di cambio a termine ed altri strumenti, la controparte (l'Ente Negoziatore dello/gli strumento/i derivato/i e, se presente, il soggetto che fornisce la garanzia), conseguentemente ad un deterioramento della propria solidità patrimoniale, non adempia agli obblighi derivanti dalla negoziazione di tale/i strumento/i.

Rischio di interesse. Tale rischio, tipico dei titoli di debito (es. le obbligazioni), è connesso alla variabilità dei prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato. Variazioni di questi ultimi, infatti, si ripercuotono inversamente sui prezzi di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso dei titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di interesse di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa.

Rischio di liquidità. La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. La liquidità dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato.

Rischio di cambio. È il rischio legato alla possibilità di conseguire perdite economiche in base a una variazione sfavorevole dei tassi di cambio.

Rischio di sostenibilità. È il rischio connesso a un evento o a una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, nel caso si verificasse, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell'investimento.

Altri fattori di rischio. Le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre il Contraente a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

* * *

Nell'ottica di perseguire gli obiettivi di trasparenza previsti dal Regolamento Europeo 2019 / 2088 "Sustainable Finance

Disclosure Regulation” (SFDR) in tema di informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, Mediolanum Vita ha adottato una politica (Policy per i Prodotti e l’Investimento Responsabile) che definisce le linee guida per l’integrazione del rischio di sostenibilità (o “ESG”, come di seguito definiti) sopra descritto.

Nello specifico, Mediolanum Vita si impegna a perseguire l’“Integrazione ESG” nelle decisioni di investimento degli attivi sottostanti i prodotti assicurativi con diversa modalità e profondità in considerazione, ad esempio, della tipologia di strumento finanziario (Fondi d’investimento, titoli) ovvero della possibilità di incidere effettivamente sugli aspetti ESG.

Con particolare riferimento ai Fondi d’investimento, la Compagnia nella selezione delle Società di Gestione valuta la qualità dell’approccio sostenibile da parte delle società di investimento, verificando la presenza di approcci di investimento responsabile all’interno dei processi di investimento delle Società stesse, in coerenza con quelli della Compagnia.

Nell’ambito delle valutazioni effettuate, la Compagnia attribuisce particolare rilievo all’utilizzo dei rating ESG pubblicati e mantenuti da società specializzate leader di mercato che coprono la più ampia parte possibile degli attivi disponibili per gli investimenti, tendendo a limitare la scelta di attivi con rating basso. L’adozione di un rating, o scoring di mercato, permette l’integrazione di un gran numero di informazioni e indicatori significativi per l’analisi dei rischi di sostenibilità.

Con riferimento all’articolo 7 del Reg. EU 2019/2088 “Sustainable Finance Disclosure Regulation” (SFDR), la Compagnia per i Fondi Interni Opportunity Bis, Sector Bis, Country Bis, Dynamic Bis, Balanced Bis, Moderate Bis e Prudent Bis abbinabili a Life Funds, non prende in considerazione i principali effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, definiti nel Regolamento UE 2019/2088 (SFDR). Le decisioni di investimento sono dunque fondate esclusivamente sulla politica di investimento di tali Fondi Interni, senza promuovere alcuna specifica caratteristica di natura ambientale o sociale né perseguire un obiettivo di investimento sostenibile. Tuttavia, la Compagnia considera gli effetti negativi (Principal Adverse Impacts - PAI) sui fattori di sostenibilità nelle proprie decisioni di investimento e, a tal fine, raccoglie e monitora nel tempo i dati relativi agli indicatori PAI nell’ottica di un miglioramento nel lungo periodo.

Infine, fermo restando quanto sopra ed in ottemperanza a quanto disposto dal Regolamento UE 2020/852 (Regolamento sulla tassonomia), Mediolanum Vita S.p.A. informa che gli investimenti alla base di questo prodotto finanziario non tengono conto dei criteri dell’UE per le attività economiche ecosostenibili.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.mediolanumvita.it.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>IVASS o CONSOB</p>	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all’impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it, o alla Consob, Via Giovanni Battista Martini n. 3 – 00198 Roma, secondo le modalità indicate su www.consob.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un’istanza da presentare presso un organismo di mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia (consultabile sul sito www.giustizia.it) tramite l’assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>In alternativa alla mediazione, nel caso in cui il Contraente non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo relativo all’operato di Banca Mediolanum S.p.A. o in caso di assenza di riscontro da parte di quest’ultima, potrà rivolgersi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (“ACF”). L’ACF è un Organismo con potere decisorio istituito dalla Consob competente a dirimere le controversie tra Contraenti ed Intermediari del valore complessivo non superiore ad euro 500.000,00, relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti dei Contraenti nell’esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le Controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Il diritto di ricorrere all’ACF è irrinunciabile, gratuito e sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto. Per presentare un ricorso all’Arbitro per le</p>

Controversie Finanziarie, avere maggiori informazioni sulle modalità di svolgimento della procedura e scaricare il modulo di ricorso è possibile consultare il sito: www.acf.consob.it.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o della normativa applicabile.

REGIME FISCALE

È riportato di seguito il trattamento fiscale applicato al contratto alla data di redazione del presente documento.

- Imposta sui premi: I premi delle assicurazioni sulla vita sono esenti dalle imposte sulle assicurazioni fatte nello Stato ai sensi dell'art.11 dell'allegato C della tariffa annessa alla legge 29/10/1961, n.1216.
- Tassazione delle somme assicurate: Il trattamento fiscale delle somme corrisposte dalla Compagnia ai Soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa è il seguente:

Prestazione in forma capitale

I capitali corrisposti dalla Compagnia costituiscono reddito per la parte corrispondente alla differenza tra le somme erogate e quanto riscosso a titolo di premio. Sul reddito così determinato, la Compagnia applicherà sui proventi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% mentre sui proventi maturati successivamente nella misura del 26%, così come modificato dal Decreto Legge n. 66 del 24 aprile 2014. Tali proventi saranno rispettivamente computati nella misura del 62,5% e del 48,08% qualora siano riferibili alle obbligazioni e altri titoli del debito pubblico e a questi equiparati nonché alle obbligazioni emesse dai Paesi facenti parte della c.d. white list (ovvero quei Paesi che assicurano sulla base di convenzioni un adeguato scambio di informazioni), ciò al fine di garantire il mantenimento del livello di tassazione effettiva del 12,5% su detti proventi.

Restituzione in forma capitale per il caso di decesso dell'assicurato

Ai sensi dell'art. 34 u.c. del DPR 29/09/73 n. 601, come modificato dall'art. 1 comma 658 della Legge 23/12/2014 n° 190 (Legge di Stabilità 2015), in caso di decesso dell'assicurato le prestazioni assicurative pagate dalla Compagnia ai Beneficiari saranno imponibili per la quota parte di rivalutazione del premio versato (plusvalenze assicurative realizzate), mentre saranno esenti da tassazione esclusivamente le somme corrisposte a copertura del "rischio demografico" (rischio di mortalità), ove contrattualmente previsto. Le somme dovute dalla Compagnia sono esenti dall'imposta sulle successioni. Per quanto riguarda le somme corrisposte dalla Compagnia a soggetti che hanno sottoscritto il contratto di assicurazione sulla vita nell'esercizio della propria attività d'impresa (imprenditori individuali, società di persone e di capitali) l'eventuale differenza tra il capitale liquidato e l'ammontare riscosso dalla Compagnia a titolo di premio segue gli ordinari criteri di determinazione del reddito di impresa a fronte della quale non verrà effettuata da parte della Compagnia alcuna ritenuta.

Imposta di bollo

Le comunicazioni periodiche le operazioni di riscatto sono soggetti ad imposta di bollo ai sensi dell'art. 13 della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. L'imposta applicata è pari allo 0,20% in misura proporzionale su base annua, senza alcuna soglia minima e nessun limite massimo (eccezion fatta per i soggetti diversi dalle persone fisiche per i quali è prevista la soglia massima di 14.000 euro). L'imposta di bollo sarà assolta annualmente in modo virtuale dalla Compagnia e contestualmente memorizzata sul contratto. La stessa sarà trattenuta cumulativamente al momento del rimborso o del riscatto (parziale o totale) del contratto a riduzione, quindi, del controvalore del medesimo.

Normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)

Dal 1° luglio 2014 è in vigore la normativa statunitense Foreign Account Tax Compliance Act ("FATCA"), che prevede determinati obblighi di comunicazione a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi.

**Trattamento
fiscale
applicabile al
contratto**

Al riguardo l'Italia ha sottoscritto con il Governo degli Stati Uniti d'America un accordo intergovernativo, ratificato con la Legge 18 giugno 2015, n. 95, del tipo "modello IGA 1" per migliorare la compliance fiscale internazionale nonché per applicare la predetta normativa FATCA. In virtù di tale accordo le istituzioni finanziarie residenti in Italia sono tenute a verificare lo status di US Person ai fini FATCA di ciascun cliente, sulla base dei dati anagrafici nonché delle dichiarazioni fornite in sede di sottoscrizione per il tramite del Distributore. Qualora la documentazione risulti incompleta o inesatta l'istituzione finanziaria non procederà all'apertura di alcun rapporto.

Il sottoscrittore sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare eventuali cambiamenti alla Compagnia, anche per il tramite del Distributore, che determinano modifiche in relazione alla residenza fiscale, pena l'applicazione, nei casi previsti, di un prelievo alla fonte del 30% sui pagamenti provenienti da prodotti/servizi di fonte statunitense ("withholdable payments") da esse ricevuti.

Inoltre, le istituzioni finanziarie residenti in Italia, sono tenute a comunicare annualmente all'Amministrazione Finanziaria del proprio Paese i dati relativi ai conti che risultino detenuti da determinati investitori statunitensi ("specified U.S. persons"), da entità non finanziarie passive ("passive NFFEs") con titolari effettivi investitori statunitensi, nonché i pagamenti effettuati ad istituzioni finanziarie non statunitensi che non rispettino la normativa FATCA ("non-participating FFIs"). L'Amministrazione Finanziaria provvede, a sua volta, a trasmettere le suddette informazioni alla competente autorità statunitense (Internal Revenue Service – IRS).

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali negli USA, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Normativa Common Reporting Standards (CRS)

Dal 1° Gennaio 2016 sono in vigore le disposizioni previste da nuovo standard di scambio automatico di informazioni tra autorità fiscali promosso dal G20 e dall'OCSE con l'obiettivo di rafforzare le misure contro l'evasione fiscale internazionale.

Tali disposizioni denominate CRS, Common Reporting Standard, sono state recepite dall'Unione Europea con la Direttiva 2014/107/UE e dall'Italia con la Legge 95 del 18 Giugno 2015.

La nuova normativa ha introdotto l'obbligo, per gli intermediari finanziari (esempio: banche, compagnie assicurative, SGR, società fiduciarie etc.) di acquisizione del Codice Fiscale e di una autocertificazione attestante la Residenza Fiscale per tutti i Clienti titolari di prodotti d'investimento assicurativi.

Il Contraente sarà inoltre tenuto, successivamente alla sottoscrizione, a comunicare all'intermediario finanziario emittente, anche per il tramite del Distributore, eventuali cambiamenti che determinano modifiche in relazione alla propria residenza fiscale.

La normativa prevede che a partire dal 2017 (per i dati al 31/12/2016) l'Intermediario finanziario provveda a segnalare all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai clienti che presentano residenze fiscali diverse da Italia e alle "passive NFE" con titolari effettivi con (una o più) residenze fiscali diverse dall'Italia.

Successivamente l'Agenzia delle Entrate provvederà ad elaborare i dati ricevuti per inviarli alle autorità fiscali dei paesi aderenti al CRS; contestualmente l'Agenzia delle Entrate riceverà a sua volta i dati relativi a contribuenti italiani che detengono rapporti finanziari in paesi aderenti CRS.

La predetta segnalazione riguarderà sia l'ipotesi di residenti fiscali in paesi diversi dall'Italia che aderiscono allo scambio di informazioni, sia laddove previsto dalla normativa, nel caso di presunzione che tali soggetti abbiano le condizioni indicate.

Scambio di informazioni ai sensi della Direttiva c.d. "DAC6"

In data 25 giugno 2018 è entrata in vigore la Direttiva UE 2018/822 – c.d. Direttiva DAC6 - concernente lo scambio automatico di informazioni fra i Paesi appartenenti alla UE che, laddove sussistessero i presupposti, impone agli intermediari finanziari di segnalare meccanismi di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva di natura transfrontaliera, individuati tramite un elenco di "elementi distintivi" di cui all'allegato IV della Direttiva e che presentano una forte connotazione di elusione e abuso fiscale.

In Italia, la Direttiva citata è stata recepita con il D.Lgs. n. 100 del 30 luglio 2020, in vigore dal 26 agosto 2020.

AVVERTENZA

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO IL 31 MAGGIO DI OGNI ANNO, IL DOCUMENTO UNICO DI RENDICONTAZIONE ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

AVVERTENZA

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.